



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: CONFERENZA DI SERVIZI

TAR Puglia, sez. I, 2 Gennaio 2025, n. 1: conferenza di servizi – obbligo di trasmissione delle osservazioni a tutte le amministrazioni coinvolte

Il TAR accoglie il ricorso avanzato dal proprietario di un terreno agricolo contro il rigetto della domanda di provvedimento autorizzatorio unico (DPR 160/2010) per la realizzazione di un'area di sosta camper in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Dopo una prima sentenza con cui il TAR aveva ordinato di procedere con il modulo della conferenza di servizi, il Comune aveva convocato la conferenza asincrona e, riscontrato il parere negativo dell'Ente Parco, aveva inviato il preavviso di rigetto per poi denegare l'autorizzazione senza trasmettere alle altre amministrazioni le osservazioni avanzate dall'istante.

Il TAR ripercorre la disciplina della conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della legge 241/1990, ricordando che l'amministrazione procedente assegna il termine perentorio entro il quale vanno rese le determinazioni (art. 14-bis, comma 2, lettera c) e che, scaduto tale termine, entro i successivi 5 giorni deve essere adottata la determinazione conclusiva della conferenza: essa è positiva, se sono acquisiti esclusivamente atti di assenso; è, invece, negativa, se sono acquisiti uno o più atti di dissenso ritenuti non superabili.

In tale secondo caso, la determinazione di conclusione negativa, nei procedimenti a istanza di parte, produce gli effetti del preavviso di rigetto (art. 10-bis legge 241/1990), *"con il conseguente obbligo di trasmettere alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2" e quindi di motivare "nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza" l'eventuale decisione di non accogliere tali osservazioni (comma 5)".*

Nel caso concreto, invece, il Comune aveva autonomamente ritenuto che le osservazioni non consentissero il superamento del dissenso dell'Ente parco, violando apertamente l'obbligo di trasmettere le osservazioni alle altre amministrazioni coinvolte.

Il TAR, quindi, ricorda che lo scopo della norma che obbliga alla condivisione delle osservazioni è proprio quello di *"rendere effettiva e concreta la valutazione degli apporti partecipativi del ricorrente, secondo uno schema lineare che attribuisce a tutte le Amministrazioni interessate la facoltà di prendere posizione quanto agli argomenti addotti dal privato al fine di superare il preavviso di diniego. In mancanza, la decisione finale dell'Amministrazione procedente si risolve in un apprezzamento diretto ed autonomo, che tradisce lo spirito proprio della conferenza di servizi".*

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=202300463&nomeFile=202500001_01.html&subDir=Provvedimenti